

Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2051 del 30/01/2014

Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti di terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice - Sufficienza - Fondamento.

Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinuncia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2051 del 30/01/2014